

Modalità di vendita on line di cui all'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n. 122 "Testo Unico in materia di armi ed esplosivi" e successive modifiche

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto delegato introduce le modalità di vendita on line dei beni la cui vendita on line non sia espressamente vietata dall'articolo 46 della Legge 10 agosto 2012 n.122 come modificato dall'articolo 23 della Legge 30 luglio 2015 n. 119, anche al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente.

Art. 2

(Modalità di vendita on line al fine dell'accertamento della maggiore età dell'acquirente)

1. Le vendite on line di cui all'articolo 1 effettuate da operatore economico sammarinese a ciò autorizzato, ovunque esse siano destinate, devono obbligatoriamente essere corredate degli elementi identificativi del soggetto acquirente, come specificato ai commi 2 e 3.
2. In caso di vendita on line di archi e balestre, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto, deve allegare la copia della propria carta di identità, sottoscritta in calce, e successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito intestata al soggetto di cui alla carta di identità allegata. Il format a cui attenersi è quello di cui all'allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.
3. In caso di vendita on line della restante categoria di beni, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto, deve specificare il codice fiscale. Il format a cui attenersi è quello di cui all'allegato B specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.
4. L'operatore economico che effettua le vendite on line, deve attenersi anche alle normative vigenti nello Stato di destinazione, fatto salvo il caso in cui ottenga una liberatoria dall'acquirente.

Art. 3

(Sanzioni)

1. La violazione dei disposti di cui all'articolo precedente, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.